



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che *“con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** l'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212 *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.”*
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 107;
- VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”* che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** l'Ordinamento delle classi di concorso: decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221 e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255;
- VISTA** l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della sopracitata Legge 03.05.1999, n. 124, per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTA** l'O.M. n. 112 del 06.05.2022 concernente le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

- VISTA** l'O.M. n. 88 del 16/05/2024 *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6/bis e 6/ter, della Legge 3/5/99, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo biennio 2024/2025 – 2025/2026"*;
- VISTO** l'O.M. n. 114 del 10 giugno 2024 concernente *"Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*;
- VISTA** l'O.M. n. 27 del 16/02/2026 *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6/bis e 6/ter, della Legge 3/5/99, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo biennio 2026/2027 – 2027/2028"*;
- VISTO** la nota MIM prot. n. 8082 del 03 marzo 2026 concernente *"Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"* indicazioni sulla valutazione;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 2999 del 21/05/2026 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 6 dell'O.M. n. 27 del 16/02/2026, si è proceduto all'individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;
- VISTI** i propri provvedimenti con cui, all'esito dei controlli effettuati, sono state disposte le esclusioni degli aspiranti privi dei requisiti di accesso richiesti dalla normativa;
- VISTO** l'avviso ministeriale prot.n. 15215 del 11/06/2026 relativo all'apertura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell'inclusione a pieno titolo nella I fascia delle GPS e di conferma del servizio svolto nell'anno scolastico in corso;
- TENUTO CONTO** che, in applicazione di quanto disposto dall'art.3 c.3 dell'O.M. 27/2026 il Ministero per il tramite del gestore del sistema informativo, ha provveduto all'esclusione dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l'intero periodo di vigenza delle stesse *"...Gli aspiranti che, già inseriti nel biennio precedente, non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non prendano parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze..."*;
- VISTA** la pubblicazione delle GPS con decreto prot.n. 4591 del 20/07/2026;
- VISTA** la seconda pubblicazione delle GPS con decreto prot.n. 5032 del 4/08/2026;
- ESAMINATE** le segnalazioni pervenute ed effettuate in autotutela le opportune rettifiche sulle posizioni degli aspiranti;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 dell'O.M. n. 27 del 16/02/2026, secondo il quale *"Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo."*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Piacenza

DISPONE

- Art. 1 La pubblicazione, in data odierna, sul sito WEB di quest'Ufficio, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Piacenza – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I° e II° grado e personale educativo valevoli per il biennio 2026/2027 e 2027/2028 di cui all'O.M. n. 27 del 16/02/2026, allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante.
- Art. 2 La pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
- Art. 3 Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
- Art. 4 Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
- Art.5 Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

Andrea Grossi